

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIORGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1967

Regolamentazione dei vigili sanitari

ONOREVOLI SENATORI. — L'importanza che la figura del vigile sanitario ha assunto, specialmente in questi ultimi anni, nel campo pratico dell'igiene pubblica e della difesa sanitaria della comunità, non è sempre, purtroppo, abbastanza conosciuta, valutata ed apprezzata.

Si può dire, anzi, che la maggior parte del grosso pubblico, quando non ignora addirittura l'esistenza del vigile sanitario, non ne conosce affatto le specifiche funzioni, confondendolo comunemente con un qualsiasi agente dell'ordine pubblico, devoluto in borghese, ad un'azione essenzialmente fiscale, specie per quanto concerne il controllo di licenze di esercizio, di prezzi, eccetera.

Il fatto è (giustificazione di questa triste constatazione) che il numero dei vigili sanitari, in ogni comune, non è mai adeguato alle esigenze del servizio ed all'importanza del servizio stesso.

Vi è di più: corre l'obbligo di sottolineare, che un numero considerevole dei Comuni anche importanti, non hanno affatto, nel loro ruolo organico, alcun vigile o, se l'hanno, questi è in effetti un qualsiasi vigile urbano, incaricato, senza alcuna o con scarsa conoscenza dei compiti di ufficio e senza nessuna preparazione specifica, di questo delicato ed importantissimo servizio.

Tutto questo, però, mentre il consumatore, in questi tristi tempi di « caro tutto »,

è obbligato a pagare la merce a prezzi notevolmente alti e nei giornali non si fa altro che lanciare rimproveri contro il malcostume di parecchi commercianti che vengono tacciati di essere ladri, e disonesti e di volersi arricchire in breve tempo e di arrecare grave danno alla società, minandola nella sua salute e minacciandone la vita stessa!

Non è da molto che si è svolta una vistosa campagna giornalistica, lamentando che sostanze alimentari venissero poste in commercio grossolanamente sofisticate, adulterate o guaste. (Vedi « ABC », p.e., del 14 maggio 1967, n. 20, p. 67).

Non si può, d'altra parte, salvaguardare efficientemente, da parte dell'Autorità preposta a questo scopo, la salute individuale e sociale, che è il più prezioso dei beni, se non si svolge un'opera attenta di prevenzione e di controllo e se, per svolgere questa, non ci si preoccupa di poter disporre di un consistente e sufficiente numero di personale che controlli, ben qualificato e preparato.

Per sopprimere, nel nevralgico settore anonario, frodi, sofisticazioni ed adulterazioni è necessario che costantemente ed intelligentemente si facciano controllare i generi posti in commercio.

E perchè il popolo abbia fiducia in questa opera di prevenzione, di protezione e di controllo svolta dalle competenti Autorità, deve essere portato a sapere che esiste un corpo

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di vigili sanitari che ha determinati compiti previsti e sanciti dalla legge, facendogli direttamente constatare che negli spacci, nelle rivendite, nei negozi dove esso acquista i generi occorrenti per la sua nutrizione, per la nutrizione dei suoi figli, è facile vedere frequentemente questi tutori della legge, mentre esaminano i vari tipi di alimenti e di bevande o prelevano campioni di essi.

Il vigile sanitario ha, come si sa, nella veste giuridica datagli dalle disposizioni contenute nell'articolo 91 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, una funzione essenzialmente sociale, in quanto ha compiti di vigilanza e di controllo sull'applicazione pratica delle norme di legge o di regolamento poste a salvaguardia e a tutela della pubblica salute. Questa funzione, è naturalmente sempre diretta e coordinata dall'Autorità sanitaria della provincia o del Comune, e si estende ai diversi settori dell'igiene e dovrebbe comprendere, nel suo raggio di azione, ogni più piccolo centro abitato.

Le disposizioni del citato articolo 91 del testo unico delle leggi sanitarie, nell'indicare i compiti dei vigili sanitari provinciali, recitano quanto segue:

a) vigilano sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubrità delle bevande e delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici esercizi;

b) compiono, alla dipendenza dell'Ufficiale sanitario, le ispezioni che vengono disposte dal medico provinciale o dal direttore di reparto del laboratorio provinciale e riferiscono agli stessi sui risultati degli accertamenti, sulle constatazioni fatte e sui provvedimenti attuati;

c) vigilano sull'esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive;

d) esercitano tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienico-sanitaria che sono prescritte dalle leggi.

Non vi è dubbio alcuno che il vigile, sanitario, comunale e provinciale, debba essere,

come abbiamo detto, perfettamente preparato; nella esplicazione dei suoi tanto importanti compiti di ufficio, egli deve essere a conoscenza delle molteplici branche del suo servizio. Ognuno di essi deve avere cioè, da una parte, una cultura igienica generale e speciale sufficiente e deve, dall'altra, conoscere la parte legislativa sanitaria, soprattutto per quanto concerne la vigilanza annonaria, così come deve essere preciso ed attento nel prelievo dei campioni e nella compilazione dei verbali e delle relazioni da presentare all'Ufficiale sanitario o al Medico provinciale.

Il vigile sanitario, specialmente in questi tempi, in cui non esistono eccessivi scrupoli, per molte persone propense a battere anche strade disonorevoli e pericolose, purchè portino a facili guadagni, deve conoscere tutte le vie attraverso le quali si può arrivare, a danno del consumatore, alla frode, alla sofisticazione, all'inganno; vie che, poi, son le stesse attraverso le quali è possibile distinguere le derrate effettivamente genuine da quelle che non lo sono. Vigilare, dunque, è bene, ma sapere vigilare importa!

Non possiamo, infatti, dimenticare che se esiste, nella specifica organizzazione di questi servizi, il grave e deplorabile difetto, cui abbiamo prima accennato, della mancanza, in ogni centro, di un numero adeguato di vigili sanitari, esiste pure, in certi vigili, una carenza di preparazione che nuoce senz'altro alla serietà ed alla regolarità del servizio, in quanto, oltre tutto, a parte cioè la menomazione del prestigio degli Uffici sanitari, può capitare che un errore eventualmente commesso da un vigile sanitario, finisca anche con l'arrecare danni gravi ad un individuo o ad una collettività.

Si tenga presente, per valutarla nel suo giusto peso, la gravità di questa asserzione che, purtroppo, ha una larga base di verità!

Nessuno, d'altra parte, può meravigliarsi di questo, specie se si pensa alle vere origini di questa deficienza.

Nella nostra organizzazione sanitaria ci si è preoccupati giustamente di dare un intenso incremento alle Scuole per infermiere, per assistenti sanitarie, per le vigilatrici di in-

fanzia, per ostetriche eccetera, ma nessuno è mai riuscito, anche se qualcuno ha dovuto occuparsene e preoccuparsene, a *creare una Scuola per la preparazione dei vigili sanitari!*

Allo stato attuale delle cose, chi vuole presentarsi ad un concorso per vigili sanitari, si preoccupa di avere una superficiale infarinatura degli elementi più semplici della materia, attingendoli da qualche manualetto e si presenta agli esami.

Non vi ha dubbio, dunque, che la figura del vigile sanitario deve essere vista attraverso il duplice aspetto di due requisiti fondamentali; e cioè: la moralità e la competenza tecnica, l'una e l'altra costituenti prerogative indispensabili, se non uniche, della sua personalità.

Per quanto concerne la moralità, non vi può essere chi non veda l'importanza e la delicatezza del campo d'azione nel quale il vigile sanitario deve esercitare la sua attività e, conseguentemente, la necessità di pretendere, nell'assunzione di questi nostri collaboratori, elementi che diano affidamento, per educazione, per onestà, per amore al lavoro e per profondo radicato senso del dovere. L'ingaggio al servizio dei vigili sanitari, l'inquadramento di essi nei ruoli organici, devono essere, quindi, subordinati all'accerta-

mento, a mezzo di ben condotte e severe indagini, del possesso di ottimi precedenti morali e penali.

Il secondo requisito che ogni vigile deve possedere è, abbiamo detto, la competenza tecnica.

Qual'è infatti, il campo nel quale si debba esplicitare una qualsiasi attività che non ne esiga la perfetta conoscenza? *Ecco, nel settore in argomento, dove sta il grave difetto di origine!*

È assolutamente indispensabile che in avvenire venga esplicitamente stabilito e sancito che, per quanto concerne il servizio di cui trattasi, nessuno, così come avviene per le altre categorie, possa adire ai concorsi senza essere in possesso del diploma di vigile sanitario!

Perchè si possa sancire questo, però, come logico, *occorre dare a chi vi aspira la possibilità di poter conseguire questo diploma;* ciò che sarà possibile, appunto, *istituendo apposite scuole professionali per vigili sanitari su un piano regionale.*

Nel frattempo, sarebbe indispensabile che la figura del vigile sanitario venisse regolamentata su nuova base, essendo le attuali norme in vigore al riguardo, ancora quelle vecchie, risalenti al 1888 (leggi Crispi-Pagliani) e perciò non più valide!

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai servizi di vigilanza igienico-sanitaria-annonaria provinciali, comunali e consorziali, devono essere addetti esclusivamente i vigili sanitari.

Sono ad essi attribuite le competenze dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Il medico provinciale d'intesa con il veterinario provinciale e con gli ufficiali sanitari comunali e consorziali, determinerà le norme tecniche di coordinamento per l'espletamento dei vari servizi.

Art. 2.

I Comuni ed i Consorzi di vigilanza igienico-sanitaria con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, dovranno istituire posti di vigili sanitari per almeno 1 per ogni 20 mila abitanti e frazioni di 20.000 superiore ai 10 mila.

I Comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti, ove non intendano istituire posti di vigili sanitari, devono riunirsi in Consorzi per la istituzione obbligatoria di un posto di vigile sanitario, secondo le norme di cui al primo comma.

Le Province con oltre 1.000.000 di abitanti devono istituire posti per almeno 20 vigili sanitari; quelle con oltre 500.000, per almeno 15 vigili sanitari e quelle sino a 500.000 per 8 vigili sanitari.

Art. 3.

I vigili sanitari hanno la qualifica di agenti di Polizia giudiziaria. Dopo 5 anni di effettivo servizio, ai vigili sanitari, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari nel quinquennio, è riconosciuta la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria, semprechè, al momento del riconoscimento, non siano in corso procedimenti disciplinari a loro carico.

Art. 4.

Nelle Province, nei Comuni e nei Consorzi di Comuni con almeno 3 vigili sanitari, dovrà essere istituito un posto di Capo dei vigili sanitari.

Ove il numero dei vigili sanitari superi le 6 unità, potranno essere istituiti posti di Vice-capo dei vigili sanitari, a seconda delle necessità del servizio.

Art. 5.

La nomina del vigile sanitario è conferita a seguito di pubblico concorso, bandito dalle Amministrazioni interessate.

Per l'ammissione al concorso i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore ad anni 21 e non superiore agli anni 30, salvo le maggiorazioni di legge;
- c) non aver riportato condanne penali per delitti o per contravvenzioni per cui non è ammessa l'oblazione;
- d) sana e robusta costituzione fisica;
- e) possesso del diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Le Commissioni di concorso sono presiedute dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o dal Sindaco del Comune o dal Presidente del Consorzio o da un Consigliere da essi delegato e sono costituite da:

- 1) un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica;
- 2) il medico provinciale o un suo sostituto;
- 3) il veterinario provinciale o un suo sostituto;
- 4) il direttore della Sezione chimica del laboratorio provinciale igiene e profilassi o un suo sostituto;
- 5) un vigile sanitario, in attività di servizio nel territorio della Provincia, designato dagli organi centrali dell'Associazione più rappresentativa della categoria.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un Segretario provinciale o comunale.

Ai componenti le commissioni di concorso sono attribuiti i compensi ed i rimborsi previsti per i componenti delle Commissioni di concorso per l'accesso alla carriera statale.

L'esame consisterà:

- 1) *Prova scritta:*
 - a) relazione sulle alterazioni e sofisticazioni delle bevande e degli alimenti;
 - b) sulle cause di insalubrità del suolo e delle abitazioni;
 - c) modalità di prelevamento di campioni di sostanze alimentari e la legislazione che regola la branca alimentare;

2) *prova pratica:*

esame organolettico e pratico sulle sostanze alimentari e sulle bevande;

3) *prova orale:*

a) sulle materie che formano oggetto della prova scritta e su elementi di legislazione sanitaria;

b) sull'ordinamento della Repubblica italiana;

c) elementi di diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro l'incolumità pubblica;

d) elementi di procedura penale con particolare riguardo all'azione penale ed agli atti preliminari dell'istruzione;

e) elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo all'ordinamento delle Province, Comuni e Consorzi e dei loro servizi sanitari.

Art. 6.

La nomina al posto di capo dei vigili sanitari è conferita mediante pubblico concorso cui sono ammessi i vigili sanitari dipendenti da tutti gli Enti locali che siano in servizio effettivo di ruolo con 5 anni di anzianità ed in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado ed i vigili sanitari in servizio effettivo di ruolo con 10 anni di anzianità, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio.

Il concorso è per titoli ed esami. La Commissione giudicatrice del concorso è composta nel modo previsto dall'articolo 5, sostituito il vigile sanitario di cui al n. 5 con un Capo dei vigili sanitari. La Commissione dispone di 60 punti, 10 per ogni Commissario, di cui 20 riservati ai titoli e gli altri agli esami.

Sono valutati come titoli, nell'ordine di preferenza:

1) ogni anno di lodevole servizio prestato dopo il 5° per i diplomati da scuole secondarie di 2° grado e dopo il 10° per gli altri;

2) avere svolto le funzioni di Capo dei vigili sanitari per almeno due anni;

- 3) partecipazioni a corsi di perfezionamento con lodevole profitto;
- 4) pubblicazioni;
- 5) servizi speciali ed altri titoli.

L'esame consisterà nelle stesse prove e sulle stesse materie previste dall'articolo 5.

Art. 7.

Il periodo di prova per i vigili sanitari e per i Capi dei vigili sanitari ha la durata di 6 mesi.

Per il conseguimento della nomina in ruolo si applicano le norme in vigore presso le rispettive Amministrazioni.

Art. 8.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico per i vigili sanitari ed i capi dei vigili sanitari, non potranno essere inferiori rispettivamente a quelli previsti per gli impiegati della carriera esecutiva e per gli impiegati della carriera di concetto.

Art. 9.

I vigili sanitari e i capi dei vigili sanitari comunali e consorziali hanno diritto a partecipare al riparto della quota del 25 per cento destinata al personale tecnico coadiuvante, per i certificati demandati nello esclusivo interesse privato, ai sensi degli articoli 43 (primo comma) e 62 (primo comma) del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

I vigili sanitari e i capi vigili sanitari provinciali hanno diritto a partecipare al riparto delle somme spettanti al personale adetto ai laboratori provinciali di igiene e profilassi ai sensi degli articoli 88 e 89 del citato testo unico.

Art. 10.

Al personale di cui alla presente legge è proibito:

- a) di eseguire per conto di terzi saggi o perizie riferentesi alla vigilanza a loro affidata;

b) di esercitare direttamente o indirettamente, per proprio conto, qualsiasi commercio o industria di sostanze alimentari o bevande e di oggetti sottoposti alla vigilanza sanitaria e qualunque altra attività commerciale;

c) di comunicare ad estranei i risultati delle loro operazioni.

Art. 11.

Viene istituita una tessera di riconoscimento uniforme per tutti i vigili sanitari e i capi dei vigili sanitari, su modello che sarà determinato dal Ministero della sanità con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I vigili sanitari e i capi dei vigili sanitari possono procedere ad atti di Polizia giudiziaria per l'accertamento di reati commessi nel territorio compreso nella circoscrizione dell'Ente locale dal quale dipende e possono, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, nelle sedi di Tribunali, e del Pretore nelle altre sedi, compiere atti di Polizia giudiziaria nella circoscrizione di altri Enti locali. In caso di flagranza di reato si prescinde dall'autorizzazione, ma l'Agente deve dare notizie immediate, degli atti compiuti fuori dalla circoscrizione dell'Ente da cui dipende, all'Autorità giudiziaria competente per l'autorizzazione.

Art. 13.

L'articolo 22 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, quale risulta modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1965, n. 1367, è sostituito dal seguente:

« Per la specializzazione e per il perfezionamento dei funzionari che saranno destinati ad effettuare le funzioni di ispettori sanitari segretari tecnici, delle guardie di sanità e dei vigili sanitari provinciali comu-

nali e consorziali, da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanità organizza appositi corsi ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 14.

I vigili sanitari in servizio, non di ruolo, da oltre 20 anni presso le Provincie, Comuni o Consorzi, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono collocati in ruolo, anche in soprannumero, purchè non abbiano riportato nell'ultimo triennio sanzioni disciplinari o non siano in corso nei loro confronti procedimenti disciplinari, salvo che il procedimento disciplinare non si concluda in senso favorevole al personale inquisito.

Art. 15.

I vigili sanitari in servizio di ruolo da almeno 10 anni, che svolgono, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno 2 anni, le funzioni, per incarico, di Capo di tutti i vigili sanitari dell'Ente dal quale dipendono, sono inquadrati nel ruolo dei capi dei vigili sanitari che le Amministrazioni dovranno istituire, a norma dell'articolo 4 della presente legge, purchè non abbiano riportato nell'ultimo triennio sanzioni disciplinari o non siano in corso nei loro confronti procedimenti disciplinari, salvo che il procedimento disciplinare non si concluda in senso favorevole all'inquisito.